CAMERA DEI DEPUTATI N. 572-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(Relatore: **PELLIZZARI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORSINI GIANFRANCO, SANGALLI, RIGHI, COMIS, DAL MASO

Presentata il 29 settembre 1983

Modifica e integrazione dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceto

Presentata alla Presidenza il 5 marzo 1986

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il progetto di legge in esame, nel testo licenziato dalla Commissione agricoltura, si pone l'obiettivo di rimediare ad una specifica disfunzione della normativa, concernente gli adempimenti relativi alla documentazione di accompagnamento delle sostanze zuccherine, che circolano sul territorio nazionale.

Tale testo, cui la Commissione è pervenuta attraverso successive limitazioni e puntualizzazioni dell'intervento, nasce dalla necessità di dare soluzione ad un particolare problema, che, per sua natura, non può attendere i tempi lunghi richiesti da una complessiva revisione della normativa sulla repressione delle frodi nel settore della preparazione e del commercio dei prodotti vinicoli, pur generalmente auspicata e fatta oggetto di diverse proposte di legge presentate dalle varie parti politiche.

A queste proposte (n. 178, n. 358 e n. 893) era originariamente abbinata quella in esame, fino a quando, nella seduta del 25 luglio 1985, la Commissione non ne ha disposto il « disabbinamento », in ragione sia della specificità dell'argomento trattato, sia dell'opportunità di tempestivamente provvedere. Per di più, l'attuale stesura della proposta n. 572 ne ha ristretto ulteriormente l'originaria formulazione, limitandola ad una sola modifica da apportare al primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, come già modificato, dapprima dall'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e, successivamente, dall'articolo 22 della legge 9 ottobre 1970, n. 739.

Tale norma, nel testo vigente, prescrive che la circolazione delle sostanze zuccherine, in quantità superiore ai venticinque chilogrammi, è soggetta, in tutto il territorio nazionale, a bolletta di accompagnamento, da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti (a una matrice e due figlie) vidimati dagli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura territorialmente competenti; stabilisce altresì che una delle figlie deve essere consegnata al trasportatore e l'altra spedita all'autorità vigilante con lettera raccomandata da inviarsi nella stessa giornata del rilascio.

È proprio quest'ultima disposizione che si intende modificare, poiché ha dato luogo a molti inconvenienti, determinati dall'orario di chiusura degli uffici postali che, in molti casi, rende materialmente impossibile la spedizione di una lettera raccomandata dopo le ore quattordici.

Tale situazione, universalmente denunciata dalle organizzazioni degli operatori del settore, ha provocato anche alcuni casi giudiziari, peraltro conclusisi con sentenze assolutorie argomentate sul riconoscimento dell'impossibilità materiale predetta.

A questo stato di cose intende porre rimedio la proposta in esame, laddove, modificando la normativa vigente, prescrive che l'invio della lettera raccomandata all'autorità vigilante debba effettuarsi il primo giorno non festivo successivo a quello del rilascio, considerando, a questo fine, festiva anche la giornata di sabato.

Per le ragioni fin qui esposte, che evidenziano la non ulteriore sostenibilità della situazione normativa e di fatto, correlativamente implicando l'opportunità di un sollecito provvedimento, e considerata, altresì, l'equità, la ragionevolezza e la facile praticabilità della soluzione proposta, raccomando vivamente alla Camera l'approvazione del progetto di legge n. 572.

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore.*

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 9 ottobre 1970, n. 739, è sostituito dal seguente:

« La circolazione in quantità superiore ai KG 25 dello zucchero, zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta, in tutto il territorio dello Stato, all'obbligo del documento di accompagnamento emesso a cura del venditore e dello speditore.

Tale documento può essere:

a) la fattura;

b) la bolletta di accompagnamento numerata e vidimata dagli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio;

c) la bolletta di accompagnamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Il documento deve essere datato e numerato progressivamente e deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:

1) dati di identificazione del mittente, ai sensi dell'articolo 21, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e numero di codice fiscale dello stesso;

2) natura, qualità e quantità di beni trasportati;

3) dati di identificazione del destinatario e luogo di destinazione;

4) dati di identificazione di chi effettua il trasporto, nonché specificazione

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 9 ottobre 1970, n. 739, è sostituito dal seguente:

« La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 25, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore o dallo speditore, con raccomandata, entro il giorno successivo, non festivo, considerando il sabato a tutti gli effetti giorno festivo, all'istituto di vigilanza competente per territorio; l'altra, che accompagna la merce, deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto ».

del luogo, della data e dell'ora del ritiro;

5) aspetto esteriore dei beni trasportati e numero dei relativi colli.

I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al primo comma devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio.

I predetti registri, nonché i documenti di accompagnamento, debbono essere conservati per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, ed essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Una copia di ciascuno dei documenti di accompagnamento emessi giornalmente, deve essere inviata con lettera raccomandata entra il giorno successivo, non festivo, all'istituto di vigilanza competente per territorio. Il sabato viene considerato a tutti gli effetti giorno festivo ».